

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE"

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita una Fondazione Impresa Sociale denominata "FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE".

Art. 2

(Sede e durata)

La Fondazione Impresa Sociale ha sede in Campi Bisenzio (FI), Via di San Donnino n. 4/6.

La Fondazione Impresa Sociale è costituita senza limiti di durata.

Art. 3

(Finalità)

La Fondazione Impresa Sociale persegue lo scopo di presiedere alla promozione ed alla organizzazione delle attività aventi finalità socioculturali, formative e di orientamento, ricreative e sportive, nonché di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, per favorire l'aggregazione e la crescita umana e spirituale delle persone e contribuire alla ricostruzione del tessuto relazionale, valoriale e civile delle nostre comunità, nonché la solidarietà e la coesione sociale, avendo come punto di riferimento essenziale il Vangelo e

la Dottrina Sociale della Chiesa.

La Fondazione Impresa Sociale esercita, inoltre, in via stabile e principale l'attività economica organizzata al fine della produzione e/o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53;
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004 n. 308;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- assistenza sociale ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328.

La Fondazione Impresa Sociale non ha scopo di lucro per cui: - gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Fondazione Impresa Sociale stessa;

- è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione Impresa Sociale stessa.

Art. 4

(Attività)

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione Impresa Sociale potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere iniziative tese a favorire la coesione sociale in tutte le sue forme e manifestazioni ed a rendere significativa la vita ordinaria e normale la dimensione intergenerazionale e interculturale della persona e della società;

b) gestire iniziative anche stabili finalizzate ai bambini, come Centri Gioco Educativi o Asili nido; nonché iniziative di accompagnamento e sostegno per adolescenti e giovani, per coppie e famiglie, anche in difficoltà;

c) promuovere iniziative socio-ricreative e culturali per ogni età della vita;

d) svolgere ogni attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive integrazioni), con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la

stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;

e) promuovere studi e ricerche;

f) progettare, promuovere e attivare corsi di formazione formale e informale, sia nell'ambito della formazione professionale che in ambito socio umanistico e in quello dell'istruzione, nonché corsi di orientamento al lavoro;

g) svolgere attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati;

h) aggiornare e specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; per sostenere progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore;

i) lavorare sul fronte dell'immigrazione, promuovendo ed operando quanto necessario per favorire una positiva convivenza e sostenere il processo interculturale fra

persone di nazionalità, cultura e religione diversa;

j) sensibilizzazione e formazione per la salvaguardia e l'uso responsabile dell'ambiente;

k) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;

l) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

m) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

n) pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate;

o) promuovere rassegne d'arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali e altre attività artistiche;

p) svolgere attività di studio e documentazione, anche interculturale, con biblioteca specializzata e archivio storico;

q) ricevere offerte in beni e denaro da destinarsi allo

svolgimento della propria attività e per attività di solidarietà, missionaria ed apostolica;

r) concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri o sulla base di progetti comuni;

s) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

t) promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;

u) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

v) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare.

Art. 5

(Ambito dell'attività)

Le finalità della Fondazione Impresa Sociale si esauriscono nell'ambito della Regione Toscana.

Art. 6

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione Impresa Sociale è

costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso;
- b) dal conferimento in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, eventualmente effettuati dal Fondatore e suoi aventi causa;
- c) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione Impresa Sociale a titolo di successione e donazione, salva l'accettazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) dai contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Toscana e da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio;
- f) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi dell'attività economica svolta.

Art. 7

(Risorse economiche)

Le risorse economiche della Fondazione Impresa Sociale sono costituite:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio

della Fondazione Impresa Sociale medesima non espressamente destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

b) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;

c) da contributi attribuiti alla Fondazione Impresa Sociale dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;

d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione Impresa Sociale, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;

e) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento diretta o indiretta volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione Impresa Sociale.

Le risorse della Fondazione Impresa Sociale saranno impiegate per lo svolgimento dell'attività statutaria, per il funzionamento della Fondazione Impresa Sociale stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e per l'incremento del suo patrimonio.

(Responsabilità)

Delle obbligazioni assunte dalla Fondazione Impresa Sociale risponde solo l'organizzazione stessa con il suo patrimonio a condizione che:

- il patrimonio della stessa sia superiore ad euro ventimila;
- la Fondazione Impresa Sociale sia iscritta nell'apposita sezione del Registro delle Imprese competente.

Qualora, in conseguenza di perdite, il patrimonio risulti diminuito di oltre un terzo rispetto al suddetto importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Art. 9

(Organi e requisiti dei membri)

Gli organi della Fondazione Impresa Sociale sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

I soggetti che assumono le suddette cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività della fondazione impresa sociale, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Art.10

(Comitati e Volontari)

Il Consiglio di Amministrazione, a sostegno della propria attività, può nominare un Comitato di Indirizzo e/o un Comitato Scientifico, con il compito di suggerire linee programmatiche e operative e possibilità di collaborazioni.

Per lo svolgimento della propria attività istituzionale la Fondazione Impresa Sociale potrà avvalersi dell'operato di volontari per i quali si renderà applicabile la relativa normativa di riferimento, compreso l'eventuale istituzione di registri relativi e la stipulazioni di apposite polizze d'assicurazione.

Art. 11

(Consiglio di Amministrazione: composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, tutti designati dall'Ordinario Diocesano di Firenze, o da suo delegato, fatta eccezione per le cariche relative ai primi otto anni la cui nomina spetta all'ente fondatore.

I membri durano in carico per tre anni e possono essere rinominati, fatta eccezione, per i primi membri che durano in carica per otto anni e possono essere rinominati.

Art.12

(Organizzazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente che dura in carica tre anni e che può essere rieletto.

Può nominare, altresì, il Segretario della Fondazione Impresa Sociale che può anche non far parte del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento delle finalità della Fondazione Impresa Sociale, nonché quelli relativi all'amministrazione dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.

In particolare, e senza che l'esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

- discute ed approva annualmente i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo;
- redige e deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.L.vo 155/2006;
- può nominare un Comitato Esecutivo di cui determinerà il numero dei componenti e le relative attribuzioni;
- può nominare uno o più liquidatori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione Impresa Sociale o comunque nel territorio della Regione Toscana, almeno tre volte

all'anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La Convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti quello del Presidente è determinante.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

Art.13

(Rappresentanza)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione Impresa Sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione Impresa Sociale;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

Art.14

(Segretario)

Se nominato il Segretario della Fondazione Impresa Sociale:

- predispone, secondo le direttive di massima del Consiglio di Amministrazione il programma annuale di attività, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla attività della Fondazione Impresa Sociale;
- svolge tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, compatibilmente con le funzioni attribuite o delegate

agli altri organi;

- partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Art.15

(Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è nominato per il primo quinquennio dall' Ente fondatore e, successivamente dall'Ordinario Diocesano di Firenze, o da suo delegato.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, a norma dell'art. 11 del D.l.vo 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui al precedente art. 11.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente (nominato dallo stesso collegio) e da due supplenti, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Il Collegio si compone di:

- il Presidente che è scelto fra gli iscritti al registro

dei revisori contabili;

- due sindaci effettivi;

- due sindaci supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art.16

(Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

partecipazione e condivisione delle finalità della fondazione con conseguente organizzazione del lavoro, attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari dell'attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l'erogazione.

Art. 17

(Devoluzione)

In caso di estinzione della Fondazione Impresa Sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio all'Arcidiocesi di Firenze, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 del D.L.vo 155/2006, o altro ente con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.